

Osservazioni di Eni S.p.A. in merito al DCO 637/2018/R/tlr del 5 dicembre 2018

“Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento. Inquadramento generale e primi orientamenti”

San Donato Milanese, 18 gennaio 2019

Con il presente documento Eni presenta le osservazioni congiunte di Eni gas e luce (venditore) e di Enipower (gestore della rete) al Documento di Consultazione 637/2018/R/tlr (“**DCO**”) dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (“**ARERA**” o “**Autorità**”).

OSSERVAZIONI GENERALI

Eni, condivide e prende atto degli obiettivi e degli strumenti proposti in ottica di aumentare la trasparenza nel servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento e pur richiamandosi a quanto già in precedenza evidenziato all’Autorità in merito al tema, non ha specifiche osservazioni da avanzare sul documento. Ci sembra però necessario avanzare alcune osservazioni che sono trasversali rispetto ai singoli punti del DCO.

Pur condividendo l’utilità di adottare per quanto possibile pratiche e strumenti in analogia con gli altri settori regolati da ARERA, vogliamo sottolineare che le specificità e peculiarità di questo settore permangono, così come evidenziate al capitolo 3 del DCO. Pertanto, anche gli obiettivi generali e specifici proposti nel cap. 4 necessitano, nel momento in cui vengono declinati operativamente, di tener conto di questo aspetto, in particolar modo tenendo presenti i seguenti principi.

La maggiore trasparenza deve essere realizzata senza introdurre un’eccessiva quantità di informazioni tecniche ed evitando duplicazioni (contratti, sito internet e bolletta), per evitare un eccessivo appesantimento dei documenti, con conseguente aumento della complessità di lettura per il cliente in particolare nella bolletta, e un onere per le aziende non proporzionale all’obiettivo perseguito. Più in generale potrebbe essere utile utilizzare più in generale il sito internet come mezzo di comunicazione di gran parte delle informazioni in tema di trasparenza senza appesantire la bolletta per il cliente e considerando che, come la stessa Autorità evidenzia, per garantire un esito concorrenziale del mercato è necessario rafforzare prima di tutto la concorrenza ex ante; in particolare sul tema delle prestazioni ambientali ci sembra più opportuna la pubblicazione sul sito internet che nel documento di fatturazione di una reportistica ad hoc; inoltre, con riferimento a quanto indicato al punto 10.2 del DCO, riteniamo che le esigenze di trasparenza sulle prestazioni ambientali siano già soddisfatte dall’Allegato 1 del DM 26/6/2015 (c.d. DM “Requisiti Minimi” su prestazioni energetiche edifici), in base al quale il gestore di rete è tenuto a pubblicare sul proprio sito internet, con cadenza biennale, il fattore di conversione in energia primaria dell’energia fornita all’utenza.

I tempi richiesti per l’implementazione dei provvedimenti devono essere adeguati e gradualisti, non solo per ragioni connesse ai processi aziendali da adeguare, ma anche rispetto ai contratti già in essere su cui la prassi consolidata e concordata contrattualmente con i clienti richiede tempi e modalità che tengano conto delle tempistiche previste l’adeguamento. La considerazione esposta vale in particolare rispetto alle modifiche dei contratti. Riteniamo infatti che **in generale per l’introduzione delle modifiche relative alla trasparenza siano necessari almeno 9 mesi** (in luogo dei 6 proposti nel documento). **Per quanto riguarda l’aspetto specifico della trasparenza dei contratti di fornitura**, mentre non rileviamo particolari criticità sull’introduzione delle nuove norme sui contratti di nuova sottoscrizione, **per i contratti in essere alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, proponiamo che l’adeguamento alle nuove norme debba avvenire** non entro una

data fissa (come proposto nel DCO, in funzione della classe dimensionale dell'operatore) ma **entro la prima scadenza contrattuale utile, con modalità a scelta del venditore.**

Inoltre, un aspetto fondamentale da chiarire, a nostro parere è il **tema degli operatori non verticalmente integrati, sul quale** ribadiamo quanto già osservato in risposta al DCO 413/2018/R/tlr sull'opportunità di una regolazione ex post sulla condotta del distributore intervenendo, in caso di eventuale segnalazione da parte del venditore, per imporre quanto previsto dalla regolazione in materia¹. Prendiamo infatti atto dell'intenzione dell'Autorità di non regolare per il momento (visti i pochi casi presenti nel settore) le relazioni e gli obblighi comunicativi fra il gestore della rete e il venditore nei casi in cui i due operatori non appartengano allo stesso gruppo societario, così come invece avviene negli altri settori; ma proprio per questo riteniamo imprescindibile che sia chiarito in delibera che l'obbligo per il venditore di attuare la regolazione sulla trasparenza nei confronti dei clienti insorge nel momento in cui riceve le informazioni di competenza del gestore della rete; pertanto, nel caso in cui si dovesse verificare in alcuni documenti l'assenza di informazioni la cui fonte è il gestore della rete, un'eventuale richiesta o indagine dell'Autorità dovrebbe riguardare entrambi i soggetti al fine di accertare le relative responsabilità. Infatti, se è vero che è senz'altro interesse del venditore reperire dal gestore tutte le informazioni utili alla gestione dei propri contratti e a soddisfare i propri clienti, riteniamo altrettanto importante che il venditore non debba anche farsi carico di eventuali inadempienze o ritardi del gestore della rete.

Infine, sul tema delle soglie dimensionali che permettono di classificare gli operatori in base alla dimensione, ribadiamo quanto già scritto in risposta al DCO 438/2017/R/tlr: l'attribuzione della classe dimensionale dovrebbe a nostro avviso basarsi sul numero di clienti e non sulla potenza complessivamente contrattualizzata, in quanto solo il primo parametro è indicativo della complessità delle attività previste dalla consultazione.

¹ Riportiamo di seguito il passaggio della nostra risposta al DCO 413/2018/R/tlr: "Eni ritiene (...) importante in questa sede sottolineare, con riguardo al caso di soggetti non verticalmente integrati (S.7), un'ulteriore considerazione. In particolare, con riferimento alle situazioni in cui l'attività di vendita è gestita da un soggetto diverso dal gestore della rete di distribuzione del telecalore, comprendiamo la volontà dell'Autorità di non intervenire con un provvedimento ad hoc, a fronte dell'esiguità dei casi ad oggi esistenti. Tuttavia ci preme sottolineare che, a seguito dell'introduzione degli standard di qualità commerciale, il venditore sarà responsabile verso il cliente anche per il raggiungimento di tali standard ma potrà garantirli solo se riuscirà a trasferire tali obblighi al distributore per via negoziale, come indicato al punto 3.35. Il venditore è quindi esposto all'esito di tale negoziazione senza alcuna garanzia circa l'esito finale della stessa. Riteniamo quindi che l'Autorità debba prevedere almeno la possibilità di una regolazione ex post (sull'esempio in quanto già avviene in altri casi di competenza dell'Autorità) sulla condotta del distributore intervenendo, in caso di eventuale segnalazione da parte del venditore, per imporre quanto previsto dalla regolazione in materia."